

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

FONTE DI RISCHIO: Nuovo Coronavirus COVID-19

Data emissione

23/02/2020

Data sottoscrizione _____	Datore di Lavoro 	RSPP
Il Medico Competente _____	RLS 	

Aggiornamento 23/02/2020	D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 2 di 12 23/02/2020
-----------------------------	---	------------------------------

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

FONTE DI RISCHIO: Nuovo Coronavirus COVID-19

Contestualizzazione per tutte le mansioni:

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sintomi:

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Trasmissione:

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Per contatto stretto si intende:

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri

dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

- Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base dell'Ordinanza "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

Valutazione del rischio:

- **Probabilità: 2/5**

Dato che la situazione è in evoluzione e vi sono stati i primi focolai a livello nazionale, e considerato che le modalità di trasmissione del virus non sono ancora totalmente note come non è nota la reale incidenza di contagiati asintomatici, si attesta in via cautelativa una probabilità residua di 3/5. Si noti bene che la differenza tra il rischio correlato all'attività lavorativa delle mansioni e il rischio generico di tutta la popolazione è praticamente nulla in questa fase.

- **Danno: 4/4**

Sebbene in rari casi e in persone con patologie pregresse, l'esito è potenzialmente letale. La situazione aggiornata al momento della stesura della valutazione è la seguente:

Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 12 del 23 febbraio:

- 132 persone colpite da Covid-19 (79 il 22 febbraio)
 - 2 deceduti
 - 1 dimesso (guarito).
 - Sono quindi 129 le persone sotto osservazione:
 - 88 in Lombardia (54 il 22 febbraio)
 - 24 in Veneto (17)
 - 9 in Emilia Romagna (2)
 - 6 in Piemonte (1)
 - Oltre i 2 turisti cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma.

- **Rischio residuo 8/20 (in linea con quanto riportato dall'organizzazione mondiale della sanità) che fornisce un rischio moderato -alto.**

	Probabilità di acquisire l'infezione/elevata trasmissione durante il picco influenzale	Impatto se si acquisisce l'infezione/si verifica una elevata trasmissione durante il picco influenzale
Rischio nella popolazione EU/EEA e UK	Molto Bassa	Alto per l'individuo e Moderato/Alto per la popolazione
Rischio per la popolazione EU/EEA + UK che risiede/viaggi in zone con presunta trasmissione locale	Moderata/Alta	Alto (sia per l'individuo che per la popolazione)
Rischio per i sistemi sanitari EU/EEA e UK durante il picco della stagione influenzale	Bassa	Moderato/Alto

Aggiornamento 23/02/2020	D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 4 di 12 23/02/2020
-----------------------------	---	------------------------------

Per approfondire e rimanere aggiornati è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell'ECDC.

Misure di prevenzione e protezione

Applicazione della istruzione operativa: Gestione emergenza Covid-19

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

ISTRUZIONE OPERATIVA: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

Data emissione

23/02/2020

Data sottoscrizione _____	Datore di Lavoro 	RSPP
Medico Competente _____	RLS 	

Aggiornamento 23/02/2020	D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 6 di 12 23/02/2020
-----------------------------	---	------------------------------

ISTRUZIONE OPERATIVA: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

1. Campo di applicazione

La presente procedura è finalizzata alla gestione del rischio di contagio COVID-19 all'interno del luogo di lavoro fornendo ai lavoratori le misure di prevenzione necessarie al contenimento del contagio da COVID 19

2. Numero di pubblica utilità

Per ricevere informazioni o aiuto in caso di sospetto COVID – 19 rivolgersi alla linea telefonica governativa 1500.

3. Sito internet di pubblica utilità per aggiornamenti

Il datore di lavoro consulta quotidianamente il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per ricevere informazioni sulla situazione e, se necessario modificare o sospendere l'attività lavorativa in caso di indicazione dell'autorità sanitaria. In particolare controlla i movimenti verso i comuni interessati dal focolaio. L'autorità sanitaria può far applicare alle autorità competenti, in base al decreto legge "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019":

“Tra le misure sono inclusi, tra l'altro:

- *il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata;*
- *la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;*
- *la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;*
- *la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;*
- *la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;*
- *l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;*
- *la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;*
- *la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;*
- *la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.*

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Aggiornamento 23/02/2020	D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 7 di 12 23/02/2020
-----------------------------	---	------------------------------

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali."

4. Indicazioni provenienti dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza, Alimentare, Veterinaria della Regione Lombardia e Veneto

Si riportano le indicazioni per la popolazione che dovranno essere rispettate da tutti i lavoratori:

- 1 Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattate il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere.
- 2 Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria che sono:
 - o Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 - o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
 - o Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
 - o Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 - o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 - o Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
 - o I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 - o Contattare il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni (nd.r. anche se si ha il sospetto di essere stati in contatto con casi noti o provenienti dai focolai).
 - o Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
 - o Qualora non necessario evitare i luoghi chiusi e di aggregazione

5. Infografiche prodotte dal ministero della salute

Istruzioni di sicurezza diffuse dal ministero della salute.

#CORONAVIRUS

Dieci regole da seguire:

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani



Utilizza sapone (meglio quello liquido della saponetta) e acqua corrente, preferibilmente calda



Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie per almeno 40-60 secondi



Risciacqua abbondantemente con acqua corrente



Asciuga le mani possibilmente con carta usa e getta, con un asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda



Ministero della Salute

www.salute.gov.it

#coronavirus

Quali sono i sintomi del nuovo coronavirus?

Come altre malattie respiratorie, può causare sintomi lievi come **raffreddore, mal di gola, tosse e febbre**, oppure sintomi più severi quali **polmonite e difficoltà respiratorie**.



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Aggiornamento 23/02/2020	D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 10 di 12 23/02/2020
-----------------------------	---	----------------------------------

6. Obblighi dei lavoratori

Tutti i lavoratori dovranno leggere, comprendere e applicare la presente procedura.

Si ricorda che nell'evitare i contatti stretti è incluso anche evitare le strette di mano, soprattutto con personale esterno all'azienda, e mantenere una distanza di sicurezza.

In caso di dubbio misurare la propria temperatura prima di recarsi al lavoro.

Non sottovalutare i sintomi, e non recarsi dal medico o al pronto soccorso, ma chiamare il 1500 in caso di sospetto contagio.

LOMBARDIA: numero verde unico regionale 800.89.45.45

VENETO: numero verde 800.46.23.40.

